

Nel Comune di Ravenna è attivo il “Patto per la Scuola”. Un accordo che definisce strategie e gestione delle risorse nell’ambito delle politiche scolastiche promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale di Ambito Territoriale di Ravenna, dalle Scuole e dal Comune di Ravenna. Il Patto è teso a garantire a tutti il diritto allo studio e per sostenere e valorizzare le istituzioni scolastiche nell’arricchimento dell’offerta formativa.

Il “Patto” nella sua versione integrale è reperibile al link:

<https://www.icbiagio.it/index.php/didattica/patto-per-la-scuola-a-s-2020-2021>

qui si portano in evidenza gli articoli relativi alle iscrizioni che, unitamente alle disposizioni Ministeriali, formano il quadro d’insieme per l’iscrizione degli alunni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado.

Art. 3 Criteri per le iscrizioni alle Scuole Primarie

Si conferma il consolidamento del sistema “stradario” per regolamentare l’accesso alle scuole primarie, riconoscendo l’importanza del legame del territorio con la scuola ivi ubicata. Nel Comune di Ravenna sono presenti scuole dell’infanzia statali e paritarie (dell’ente locale e private) che compongono il sistema integrato, distribuite in modo non omogeneo sul territorio. Le famiglie effettuano l’iscrizione a più scuole dell’infanzia, indipendentemente dallo stradario di appartenenza, al fine di aumentare la possibilità di accoglimento dei propri figli. Venendo quindi meno il criterio della territorialità, la frequenza alla scuola dell’infanzia non può essere considerato criterio di precedenza per l’iscrizione alla scuola dell’obbligo. Fatte salve le previsioni normative in merito all’accoglimento e gestione delle iscrizioni, le scuole opereranno le necessarie compensazioni tra le richieste di iscrizione per i singoli plessi giunte entro il termine delle iscrizioni, salvaguardando, ove possibile, la richiesta delle famiglie in stradario del plesso stesso. Pertanto, si individuano i seguenti criteri in ordine di priorità: a) Primo Criterio: alunni obbligati provenienti dallo stradario individuato per ciascun bacino. Per “provenienti dallo stradario” si intendono anche coloro che stiano trasferendo la residenza anagrafica nei bacini di riferimento e che documentino tale condizione; coloro che hanno il domicilio nello stradario purché la residenza sia al di fuori del territorio comunale. I provenienti dallo stradario relativo a plessi che hanno problemi di capienza quali: Mesini di Borgo Montone, Grande Albero e Iqbal Masih, hanno la precedenza nelle scuole più vicine dell’Istituto Comprensivo di appartenenza. b) Secondo criterio: eventuali motivate richieste da alunni obbligati residenti fuori bacino verranno valutate dalle Istituzioni Scolastiche a chiusura iscrizioni con i seguenti criteri di priorità:

b1) alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’anno scolastico a cui si riferiscono le iscrizioni;

b2) alunni con fratelli frequentanti un plesso dell’Istituto Comprensivo nell’anno scolastico a cui si riferiscono le iscrizioni;

b3) alunni con genitori che hanno la sede di lavoro all’interno dello stradario (da documentare);

c) Terzo criterio: alunni anticipatari.

A parità di requisiti, le soluzioni vengono individuate dal Tavolo Interistituzionale di cui all'art. 7.

Art. 5 Criteri per le iscrizioni alle Scuole Secondarie di primo grado

Per le iscrizioni alle scuole secondarie di primo grado si individuano i seguenti criteri di priorità:

- a) Primo criterio: iscrizione degli alunni uscenti dalle scuole primarie facenti parte dello stesso Istituto Comprensivo fino al raggiungimento del numero massimo di classi consentite, nel rispetto della capienza e della qualità didattica. Per gli istituti comprensivi che hanno la presenza di più sedi di scuola secondaria di primo grado, sono individuate le scuole primarie che rappresentano il bacino di utenza per ognuna, così come indicato nell'allegato.

Eventuali posti disponibili potranno essere assegnati a chiusura iscrizioni dalle Istituzioni Scolastiche, nel rispetto della capienza, con i seguenti criteri di priorità:

- 1) alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso nell'anno scolastico a cui si riferiscono le iscrizioni;
- 2) alunni con fratelli frequentanti un plesso dell'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico a cui si riferiscono le iscrizioni;
- 3) alunni provenienti dallo stradario delle scuole primarie collegate alla scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo. Per "provenienti dallo stradario" si intendono coloro che stiano trasferendo la residenza anagrafica nei bacini di riferimento e che documentino tale condizione; coloro che abbiano il domicilio nello stradario purché la residenza sia al di fuori del territorio comunale; coloro che escano da una scuola primaria privata paritaria e risiedano nel bacino della scuola primaria collegata alla scuola secondaria di riferimento.

A parità di requisiti, le soluzioni vengono individuate dal Tavolo Interistituzionale di cui all'art. 7.

Nelle scuole secondarie di primo grado in cui sono presenti i corsi ad indirizzo musicale ricondotti a ordinamento, ai sensi della legge 3 maggio 1999 n. 124 art. 11 comma 9, gli alunni che non sono di stradario e sono interessati a frequentare detti corsi, vengono iscritti con riserva. All'atto dell'iscrizione on-line, il genitore deve esprimere come prima scelta la scuola secondaria di I grado in cui è presente il corso musicale ricondotto a ordinamento e come seconda scelta la scuola secondaria di I grado del Comprensivo di competenza, nella quale verrà indirizzato l'alunno in caso di mancato superamento della prova d'esame.

Art. 6 Iscrizioni alunni disabili

Le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di primo grado sono regolate dai seguenti criteri:

- 1) rispetto di iscrizione nell'Istituto Comprensivo di bacino (primarie);

- 2) rispetto della continuità/verticalità dell'Istituto Comprensivo frequentato (passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado);
- 3) deroga ai primi due criteri qualora le Istituzioni Scolastiche non avessero plessi con caratteristiche strutturali e logistiche compatibili con la diagnosi funzionale dell'alunno;
- 4) valutazione effettuata dal tavolo interistituzionale di cui all'articolo 7 in relazione alla gravità della diagnosi per evitare la concentrazione di più casi all'interno di una classe qualora la disabilità fosse grave.